



Processi politici e nuove tecnologie

a cura di Marina Calamo Specchia



Giappichelli

Processi politici e nuove tecnologie



Processi politici e nuove tecnologie

a cura di Marina Calamo Specchia



Giappichelli

© Copyright 2024 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0576-6

ISBN/EAN 979-12-211-5577-8 (ebook - pdf)

Il presente volume è stato pubblicato con i fondi del progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Horizon Europe Seeds “Libertà di opinione, nuove tecnologie e formazione del consenso” (codice progetto S43).



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



LIBERTÀ DI OPINIONE,
NUOVE TECNOLOGIE
E FORMAZIONE DEL CONSENSO

A.A. 2022/2023

Il Convegno “Processi politici e nuove tecnologie”, tenutosi a Bari il 22 giugno 2023 e di cui il volume raccoglie i risultati, si è svolto sotto l’egida del Master in Giornalismo e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Master in
Giornalismo 



Ordine dei Giornalisti
della Puglia

Questo Volume è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato Scientifico del Convegno composto da: Marina Calamo Specchia, Luigi Carmine Cazzato, Fabio Calefato, Nancy De Benedetto, Laura Fabiano, Daniele Petrosino.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Finito di stampare nel mese di giugno 2024

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Presentazione	XVII
<i>Marina Calamo Specchia; Fabio Calefato; Luigi Cazzato; Nancy De Benedetto; Laura Fabiano; Daniele Petrosino</i>	
Premessa	
Le “cattive nuove cose” della trasformazione digitale della politica	XIX
<i>Luigi Carmine Cazzato</i>	
Prefazione	XXI
<i>Pietro Ricci</i>	
Processi politici, nuove tecnologie e democrazia digitale. Una nuova frontiera del costituzionalismo?	
<i>Marina Calamo Specchia</i>	
1. Democrazia “tecnocratica” o tecnologia “democratica”?	1
2. Anomia della Rete e tutela dei diritti fondamentali: quali le soluzioni?	9

Parte I

Relazioni

La “Mappa Italiana dell’Intolleranza”

Cataldo Musto

1.	Introduzione	19
2.	CrowdPulse	21
3.	Conclusioni	25

Tecnologie linguistiche della persuasione: la funzione combinata di implicature e stereotipi

Edoardo Lombardi Vallauri

1.	Il ruolo degli stereotipi nella comunicazione pubblica persuasiva	27
2.	Le implicature come strategia persuasiva	31
3.	Come operano insieme le implicature e gli stereotipi	32
4.	Conclusioni	41

Parole e algoritmi: schizzo per un’antropologia politica della trasformazione digitale

Derrick de Kerckhove

1.	La teoria dei sistemi operativi della cultura	44
	1.1. Applicazioni giuridiche del SOC alfabetizzato	45
	1.2. Il codice digitale come sistema operativo	46
2.	L’arrivo dello “Stato del Codice”	47
3.	Una crisi epistemologica	49
	3.1. La libertà di coscienza	50
	3.2. Datacrazia	51
	3.3. Automatizzare la legge	52
	3.4. Eccezionalismo tecnologico	53
4.	Tentativi di regolamentazione	55
5.	Il paradosso della democrazia	57
	5.1. <i>Open source</i> per proteggere l’utente?	57
6.	Conclusione	58

Nuove tecnologie, costruzione del consenso e democrazia

Pamela Martino

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Nuove tecnologie e comunicazione politica: considerazioni introduttive | 61 |
| 2. Le derive del fenomeno di primo livello: la formazione del consenso | 64 |
| 3. Le derive del fenomeno di secondo livello: i poteri privati e i neopopulismi | 67 |
| 4. La <i>e-democracy</i> è un'alternativa possibile? | 71 |
| 5. La dimensione discendente della legittimazione delle istituzioni oltre il circuito democratico-rappresentativo | 72 |

Crisi dello Stato democratico rappresentativo, intermediazione partitica e voto elettronico nell'era digitale

Laura Fabiano

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Polverizzazione identitaria e crisi della Forma di Stato democratico rappresentativa | 75 |
| 2. ICT e costruzione del consenso politico ed evoluzione dell'intermediazione partitica | 79 |
| 3. Cittadinanza digitale e voto elettronico | 85 |
| 4. Democrazia 2.0 e partecipazione politica: il primo passo è nell'alfabetizzazione tecnologica | 89 |

Internet e le sue regole

Giovanna De Minico

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Quale diritto per Internet? | 94 |
| 2. I modelli di <i>self-regulation</i> | 97 |
| 2.1. Una <i>self-regulation</i> pura? | 98 |
| 2.2. Oppure la <i>co-regulation</i> ? | 99 |
| 3. La <i>self-regulation</i> al servizio del bene comune? | 102 |
| 4. Il Legislatore della <i>self-regulation</i> | 105 |
| 5. Gli attributi dell'eteronomia in Internet | 107 |
| 6. Una terza via oltre l'eteronomia e la <i>self-regulation</i> per Internet | 110 |
| 6.1. La lezione americana sul rapporto eteronomia-autoregolazione in rete | 115 |
| 7. Il <i>Digital Services Act</i> rispetta la gerarchia tra eteronomia e <i>self-regulation</i> ? | 118 |
| 8. I rimedi ibridi: autoritativi e negoziali | 123 |

Parte II

Interventi

Consenso, partecipazione e nuove tecnologie.

Note introduttive

Maria Dicosola

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Premessa. La crisi della democrazia costituzionale e le nuove tecnologie | 129 |
| 2. | Nuove tecnologie e procedure democratiche | 130 |
| 3. | Nuove tecnologie e diritti fondamentali | 132 |
| 4. | Nuove tecnologie e (separazione dei) poteri | 135 |

L'intellettuale come interprete:

Umberto Eco e la teoria delle "caldaie" mediatiche

Gianpaolo Altamura

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Premessa. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati? | 139 |
| 2. | La conoscenza come <i>ars combinatoria</i> | 144 |
| 3. | I mass media come "caldaia" sociale | 146 |
| 4. | Eco e le "legioni di imbecilli" del web | 148 |
| 5. | Conclusioni: l'intellettuale come interprete e memoria | 150 |

"Il mio ruolo è rappresentarti"?

Riflessioni su nuove tecnologie e legittimazione democratica, tra opportunità e rischi

Antonio Cortazzo

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Premessa: riconsiderare il passato per affrontare il futuro | 153 |
| 2. | Crisi dei partiti e neo-intermediazione | 155 |
| 3. | Una nuova Intelligenza | 158 |
| 4. | "Democrazia digitale" tra decisione politica e partecipazione | 160 |
| 5. | L'esperienza romena: <i>ION</i> . Cenni e spunti di riflessione conclusivi | 163 |

pag.

**Data governance e processi politici in rete.
Cenni sulla regolazione post-pandemica**

Maria Francesca De Tullio

1. Introduzione	169
2. Disintermediazione e re-intermediazione dell'informazione in rete	170
3. Il dibattito sulla moderazione dei contenuti in rete	173
4. La disciplina dei contenuti nelle <i>policy</i> digitali post-pandemiche	179
5. Conclusioni	182

**Democrazia continua o post-democrazia? Considerazioni
costituzionali a partire dai processi digitali partecipativi
nella legislazione regionale italiana**

Luca Dell'Atti

1. Premessa	184
2. Partecipazione e sussidiarietà: per una democrazia continua tramite il web come nuova forma di <i>local self-government</i>	185
3. La legislazione regionale italiana sui processi partecipativi (anche) online: uno sguardo complessivo e un focus sulla normativa pugliese	189
4. Conclusioni. Per una fisionomia pubblica e inclusiva delle piattaforme di partecipazione digitale	194

Nuovi aspetti del potere nel Metaverso

Luca Di Majo, Francesca Paruzzo

1. Dall'uso umano dell'essere umano all'uso tecnologico dell'uomo tecnologico	200
2. <i>A mia immagine e somiglianza: il Metaverso</i>	202
3. Gli intermediari digitali quali poteri economici	205
3.1. A chi il ruolo di porre limiti al potere privato degli intermediari digitali?	208
3.2. Quali coordinate teoriche di discussione?	210
4. Riflessioni (non) conclusive.	212

Nuove tecnologie ... vecchio estrattivismo: il ruolo politico delle comunità locali dinanzi alle intrinseche contraddizioni della transizione digitale ed energetica

Nicola Maffei

1. Premessa	216
2. Estrattivismo digitale: un concetto polisenso	217
3. Due esempi “vincenti” di estrATTIVISMO digitale: i casi groenlandese e serbo a confronto	224
4. Il <i>Critical Raw Materials Act</i> : la controversa corsa dell’Unione europea al progresso tecnologico	230
5. Cenni conclusivi	236

Politica 2.0. La comunicazione implicita sui social e nei discorsi monologici tradizionali

Giorgia Mannaioli, Viviana Masia

1. Introduzione	240
2. Comunicazione implicita e manipolazione	241
3. Strategie della comunicazione implicita	242
3.1. La presupposizione	242
3.2. L’implicatura	243
3.3. La vaghezza	244
3.4. La topicalizzazione	245
4. Dibattito pubblico e caratteristiche semiotiche dei social media	247
5. La nostra analisi	251
5.1. Il <i>corpus</i>	252
5.2. Metodologia	253
5.3. I dati	253
6. Discussione	255
7. Riflessioni conclusive	257

Costituzionalismo digitale e nuove modalità d’esercizio dei diritti politici in Europa. Le antitetiche esperienze di Germania ed *e-Stonia* in materia di voto elettronico

Piercarlo Melchiorre

1. Costituzionalismo digitale, <i>vecchi</i> diritti, nuovi poteri. Un’introduzione	260
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Il dibattito sul voto elettronico tra avanzamenti potenzialmente efficaci e legittime incertezze costituzionali	262
3. La brusca frenata dell' <i>e-vote</i> in Germania a seguito dell'intervento del <i>Bundesverfassungsgericht</i>	265
4. Libertà, segretezza ed eguaglianza del voto attraverso le lenti del <i>leading case</i> estone	268
5. Osservazioni conclusive	271

Attraverso le problematiche costituzionali dell'*e-voting* nella duplice prospettiva del voto deliberativo ed elettivo

Chiara Padrin

1. Note introduttive e premesse di metodo	273
2. L'astratta (in)compatibilità tra le diverse tipologie di <i>e-voting</i> e le garanzie previste dall'art. 48 Cost.	276
3. <i>The Show Must Go On</i> . Sull'opportunità di una digitalizzazione del voto deliberativo	279
4. Prove (e primi passi) verso il voto <i>elettivo</i> elettronico	283
5. <i>Some Day, One Day</i> . Brevi riflessioni conclusive	286

Il binomio disinformazione-sicurezza nel presidio dell'opinione pubblica in ambienti V.R.-A.R. Alcune annotazioni sulla necessità di un costituzionalismo *by design* dei nascenti metaversi

Marco Rhao

1. Profili introduttivi	290
2. Evoluzione qualitativa e quantitativa dello strumento informativo in seno allo Stato comunità: alcune coordinate problematiche	296
3. La problematizzazione del reale nei processi di comunicazione istituzionale	300
4. Disinformazione, infodemia e i margini di condizionamento del fenomeno di poiesi dell'opinione pubblica	305
5. Il costituzionalismo <i>by design</i> dei metaversi come presupposto di una resilienza costituzionale	309

**Leggere Mortati a Menlo Park.
Le piattaforme digitali come espressione
contemporanea del patrimonialismo**

Giulio Santini

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto | 319 |
| 2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere | 321 |
| 3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale | 325 |
| 4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile | 329 |

**Il voto elettronico “presidiato”:
uno sguardo alle esperienze di Stati Uniti e Brasile**

Marco Schirripa

- | | |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1. Introduzione | 333 |
| 2. L'utilizzo del voto elettronico negli Stati Uniti | 337 |
| 3. L'urna elettronica in Brasile | 341 |
| 4. Considerazioni conclusive | 344 |

**Appunti sul possibile utilizzo della *e-democracy*
nelle procedure parlamentari**

Franco Sicuro

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Le deliberazioni pubbliche alla prova del <i>Virtual Parliament</i> | 347 |
| 2. Il possibile esercizio digitale del mandato politico nel Parlamento italiano | 350 |
| 3. Regolamentare l'esercizio digitale del mandato elettivo | 354 |
| 4. <i>E-democracy</i> e trasparenza delle procedure parlamentari | 357 |
| 5. Uno sguardo al futuribile: la politica nel Metaverso | 359 |

*pag.***Crisi della democrazia rappresentativa e
democrazia digitale***Daniele Petrosino*

1. Introduzione	361
2. La crisi delle democrazie	362
3. La democrazia ai tempi di internet	365
4. Voto elettronico e processi parlamentari	366
5. Opinione pubblica e trattamento dell'informazione nell'epoca digitale	369
6. La regolazione normativa di internet	374
7. Conclusioni	376

Leggere Mortati a Menlo Park. Le piattaforme digitali come espressione contemporanea del patrimonialismo

Giulio Santini *

Abstract: This contribution addresses the issue of the relationship between users and large online platforms, considering the latter as patrimonial legal orders. After clarifying this concept, drawing on the reflections of Max Weber and other scholars, the paper will deal with the profiles of analogy with the current experience of major digital operators. Particularly, the focus will be on aspects related to content ownership, freedom of expression and dispute resolution. Finally, a further topic will be the relationship between this model and the essential features of statehood, both in the case of liberal democratic countries and authoritarian regimes.

Keywords: *Large platforms; Legal order; Net regulation; Patrimonialism; Private power.*

Sommario: 1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto. – 2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere. – 3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale. – 4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile.

1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto

Reading Lolita in Tehran è il titolo di un famoso romanzo¹, che si imprime

* Allievo del Corso di PhD in Diritto, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno. L'autore è riconoscente al prof. Gian Luca Conti, per le moltissime suggestioni che, dal dialogo con lui, si sono riflesse in queste pagine; con l'ovvia precisazione che del loro sviluppo, e di ogni imprecisione e difetto, è solo responsabile chi le ha registrate per scritto.

¹ A. Nafisi, *Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books*, Random House, New York, 2003.

all'attenzione per la sua capacità di evocare uno scenario almeno apparentemente incongruo, un incontro stridente tra paradigmi esistenziali antitetici; ciò nonostante, in concreto possibile e, infine, capace di illuminare orizzonti nuovi e forse inattesi.

Allo stesso modo, pur con una sinestesia diversissima, anche questo contributo vorrebbe muovere da una prospettiva così contrastiva, presentandosi dichiaratamente come un divertimento, il quale, tuttavia, possa essere in grado di offrire al lettore un'euristica di qualche utilità nell'indagine circa la natura sociale e materialmente ordinamentale² delle piattaforme digitali e la rilevanza da esse acquisita nel contesto attuale. La riflessione sarà fondata su elementi della dogmatica delle forme di Stato e di governo: ciò che sembra quanto di più lontano dall'orizzonte intellettuale dei capitani d'azienda della Silicon Valley e degli sviluppatori e sistemisti che, con il loro lavoro, determinano la preminenza di queste grandi imprese nel sistema socio-economico globale.

Prima di rispondere alla domanda se sia possibile, e con quale fondamento, utilizzare il pensiero di un Weber o di un Mortati per dire qualcosa sul mondo di Meta (che a Menlo Park ha sede), di X o di Alphabet, occorre un chiarimento preliminare, che ha valore di premessa di metodo. La tassonomia delle forme di Stato e delle forme di governo, nel suo vario atteggiarsi, precede concettualmente la modernità e le sue forme di organizzazione del potere³; allo stesso tempo, il dato

²Nel senso, in primo luogo, di ordinamento come insieme di istituzioni che si rapportano tra loro (il quale, come a tutti noto, si ricava sulla scorta del pensiero di Santi Romano; cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918); ma anche in quello che interpreta l'ordinamento alla stregua di un complesso di norme (o, più precisamente, di un «macro-insieme di norme giuridiche i cui componenti siano tutti riconducibili a un unico fondamento di validità», come per R. Guastini, *Ordinamento giuridico*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, vol. X, Utet, Torino, 1995, p. 415). Si rinvia alle considerazioni dello stesso R. Guastini, *Ordinamento giuridico*, in *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3966 ss. per un primo inquadramento, con ampia bibliografia, circa la storica dicotomia e le ragioni per la quale essa è soltanto apparente. Molto ampiamente sulla dimensione ordinamentale delle piattaforme, G.L. Conti, *Contratto sociale e grundnorm al tempo degli unicorni*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2022, p. 77 ss., che sviluppa il problema sia guardando ad esse come a comunità organizzate (ed è il punto di vista adottato nelle pagine del presente lavoro), sia in base alla prospettiva del «code as law» (su cui cfr. il notissimo L. Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999).

³Se è vero che di forme di Stato e di forme di governo si parla nella riflessione filosofico-politica, senza soluzione di continuità, sin dalla Grecia antica, ovviamente con un significato che, indietro del tempo, non coincide con quello delle tassonomie che seguono gli sviluppi dello Stato moderno. Come osserva un testo ormai classico, si tratta di un «tema ricorrente», lo studio del quale consente di rivisitare in chiave diacronica tutta la riflessione sul potere (cfr. N. Bobbio, *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Giappichelli, Torino, 1976). Sul criterio discrezionale tra inquadramenti che attengano alla forma di Stato ovvero alla forma di governo, tipico della dottrina italiana, cfr., ovviamente e su tutti, C. Mortati, *Le forme di governo. Lezioni*, Cedam, Padova, 1973, p. 3 ss.; per Mortati, indagando sulla tra Stato-autorità e Stato-comunità, «se si rivolge l'attenzione alle forme di Stato si considera l'aspetto finalistico del [...] rapporto, mentre se ne

offerto dall'esperienza storica della statualità può essere letto dall'interprete come carico di una serie di contenuti astraiabili e validi anche in contesti diversi⁴.

Questo serva per precisare, da un lato, che con gli strumenti scelti si può dire qualcosa, ma certamente non tutto, e non con pretesa di sicura esattezza; e che, allo stesso tempo, le suggestioni offerte vorrebbero avere qualche valore nel quadro di una riflessione concentrata sulla natura, la funzione e il potenziale dell'oggetto di studio preso in considerazione, ossia le grandi piattaforme digitali. In altre parole, non si intende certo perseguire un futile sforzo di tassonomia sistematica, che metta insieme Stati e non Stati di ieri e di oggi.

A tale scopo, questo scritto sarà articolato in tre momenti. Inizialmente, si proveranno a inquadrare, in base ai dati più classici offerti da una elaborazione ormai plurisecolare, i tratti più tipici di una determinata forma di Stato, quella in cui l'autorità si legittima in base all'ideale patrimonialista. Si vedrà poi come questa esperienza storica (ma ancora attuale, sebbene, forse, in un altrove rispetto all'Occidente del costituzionalismo contemporaneo) presenti dei tratti estremamente prossimi al tipo ordinamentale delle piattaforme. Infine, si muoveranno alcune sintetiche riflessioni sul rapporto del *Patrimonialstaat* digitale con le esperienze statuali contemporanee e le rispettive forme di manifestazione del potere, che si volgono alla garanzia dei diritti e delle libertà, ma anche, in luoghi del mondo diversi, alla repressione attraverso il controllo.

2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere

Lo Stato patrimoniale rappresenta una forma ordinamentale cui l'Occidente contemporaneo può, all'apparenza, guardare come a un elemento di vera archeologia giuridica. Di più: come a un modo di organizzare il potere che sfugge ai canoni elementari del costituzionalismo e, forse, anche della statualità stessa, in quanto essi implicino un grado apprezzabile di spersonalizzazione del potere.

La sua matrice teorica si consolida, nella riflessione novecentesca, con le osservazioni di Max Weber, sviluppate nelle pagine postume di *Wirtschaft und Gesellschaft*⁵. Per il pensatore di Erfurt, non diversamente da quanto accada in un

considera principalmente l'aspetto "strumentale" qualora l'attenzione sia rivolta alle forme di governo».

⁴ Tuttavia, sulla centralità dello Stato nella costruzione di una sistematica delle forme di governo, cfr. M. Volpi, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di Governo*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 5 ss.; sulla possibilità di astrazione, verso una più generale nozione di "formazione economico-sociale", entro la quale si esprime un "sistema politico", cfr. G.U. Rescigno, *Forme di Stato e forme di governo*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVI, Enciclopedia italiana, Roma, 1989, spec. p. 12 ss.

⁵ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922.

semplice *oikos* familiare, nella *patrimonialstaatlichen Gebilde* l'esercizio del potere è assimilabile a una forma di amministrazione proprietaria, secondo i canoni del comportamento dominicale. Il modello si stacca dal patriarcato primitivo per la presenza di un apparato burocratico⁶, e, storicamente, Weber ne rinviene il paradigma nelle società pre-feudali, nelle quali «*ist das politische Gebilde als Ganzes der Sache nach annähernd identisch mit einer riesenhaften Grundherrschaft des Fürsten*»⁷.

Gli esempi formulati nell'opera hanno, in genere, la caratura del grande impero. L'Egitto dei faraoni; Roma, nella sua espansione di potenza mediterranea; la sua tarda manifestazione bizantina e, poi, ottomana. In questi contesti, i preposti alle funzioni amministrative si esprimono quasi fossero institori di un padre di famiglia, e il controllo esercitato sul territorio e sui sudditi assimila questi ultimi a oggetti di dominio, alla maniera di una *res* di cui si può godere e disporre.

Il sistema patrimoniale puro conosce, poi, uno sviluppo nel feudalesimo e in quello che Weber chiama *Ständestaat* (che può valere "stato di ceto"). Nella prima esperienza, si ha una stabilizzazione dei rapporti attraverso l'instaurazione di una normatività reticolare a base negoziale⁸, mentre la seconda fattispecie coincide con l'ulteriore irrigidimento delle diverse posizioni giuridiche, che non si manifestano più a base personale, ma corporativa⁹. Un sempre maggior grado di astrazione e razionalizzazione rispetto all'organizzazione dominicale determina infine, nell'evoluzione storica, un nuovo fondamento del potere, con l'emergere, nell'Europa moderna, dello Stato burocratico-razionale¹⁰.

⁶ Nel contesto complessivo di *Wirtschaft und Gesellschaft* (un'opera a genesi complessa, non rivista dall'autore, scomparso prima del suo completamento), si ha che il patrimonialismo rappresenta un concetto dalla duplice valenza: per un verso, descrive efficacemente la dislocazione ed estensione del potere del *pater familias*, che conosce un tipo puro (in cui l'esercizio del potere si dispiega in ossequio alla tradizione) e un tipo derivato, il *Sultanismus* (dove più ampio è lo spazio per il puro arbitrio); per l'altro, si riferisce a un modello organizzativo, anche complesso, nel quale l'interazione è strutturata su dinamiche dominicali e negoziali. Su tutto questo, cfr. C.E. Sell, *The Two Concepts of Patrimonialism in Max Weber: from the Domestic Model to the Organizational Model*, in *Sociologia & Antropologia*, n. 2/2017, p. 315 ss.

⁷ M. Weber, *Wirtschaft*, cit., p. 684.

⁸ «*Im Gegensatz zu dem weiten Bereich der Willkür und der damit zusammenhängenden mangelnden Stabilität der Machtstellungen im reinen Patrimonialismus steht nun die Struktur der Lehnbeziehungen. Die Lehensfeudalität ist ein "Grenzfall" der patrimonialen Struktur in der Richtung der Stereotypierung und Fixierung der Beziehungen von Herren und Lehensträgern*» (M. Weber, *Wirtschaft*, cit., p. 724).

⁹ «*Der Ständestaat entstand, nachdem einmal die Zusammenfassung der Lehensträger zu einer Rechtsgenossenschaft vorhanden war, aus sehr verschiedenen Anlässen, dem Schwerpunkt nach aber als eine Form der Anpassung der stereotypierten und daher unelastischen Lehen- und Privilegiengebilde an ungewöhnliche oder neu entstehende Verwaltungsnotwendigkeiten*» (Ivi, p. 736).

¹⁰ Come ricostruito precisamente, tra gli altri, da A. Pizzorusso, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 195 ss., la cesura è il passaggio allo Stato di polizia, nel quale l'autorità trova una legittimazione trascendente e astratta dalla persona di chi la esercita, secondo moduli

Il concetto di *Patrimonialstaat*, del resto, non era nuovo al tempo di Weber, in quanto già enucleato dalla dottrina giuridica tedesca dell'Ottocento, con una accezione legata strettamente ai tratti della forma di governo¹¹. In particolare, Robert von Mohl (1799-1875) avrebbe individuato, nello Stato patrimoniale, un *genus* distinto dallo Stato patriarcale, dalla teocrazia, dallo Stato classico, dallo Stato di diritto e dal dispotismo (*Patriarchie, Theokratie, antiker Staat, Rechtsaat der Neueren, Despotie*) e, a sua volta, comprendente le *species* dello Stato feudale, della monarchia militare feudale e della città-Stato dominante (*grundherrliche Staat, militärische Lehensmonarchie, herrschende Stadtgemeinde*)¹². Questa for-

completamente diversi da quelli del diritto privato; in particolare, Pizzorusso nota come, tra gli altri indici, lo scarto si apprezzi allorché il patrimonio erariale inizia a distinguersi dai beni di appannaggio della Corona. Sul sistema patrimoniale come figura embrionale della statualità, viene in rilievo una osservazione mortatiana, la quale conferma, una volta di più, come la tematizzazione delle forme di Stato e di governo non richieda che l'oggetto di analisi sia uno Stato in senso stretto. Riferendosi all'"ordinamento a regime patrimoniale", Mortati sottolinea che «tenendo presente l'importanza e l'estensione che i rapporti di natura privatistica assumono nell'ambito dell'organizzazione giuridica succeduta alla dissoluzione dell'impero romano, bisogna notare come tale organizzazione non possa essere qualificata un vero e proprio Stato», sia perché popolo e territorio «non rappresentano gli elementi costitutivi dell'ordinamento, bensì solo i suoi presupposti materiali», sia in quanto «tale ordinamento non cura né si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo cura la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico», si da essere sprovvisto del tratto della "politicità". Ciò premesso, in questa esperienza «sono già contenuti i germi e i presupposti di istituti che caratterizzano gli Stati contemporanei», e sembra di scorgere una parziale riemersione di alcune sue caratteristiche, quando, ad esempio, si consideri che «anche nello Stato contemporaneo come nell'ordinamento a regime patrimoniale [...] si verifica in larga misura il fenomeno della autoorganizzazione delle forze sociali», il quale si esprime in un pluralismo tale da non poter essere ricondotto a unità dal potere pubblico (cfr. C. Mortati, *Le forme*, cit., p. 9 ss.). Nella dottrina italiana, in S. Ortino, *Diritto costituzionale comparato*, il Mulino, Bologna, 1994, spec. p. 22 ss., si argomenta molto ampiamente sul fatto che le categorie fondamentali per la comprensione del fenomeno statale derivano da quelle del patrimonialismo germanico, relativizzando l'apporto del diritto pubblico romano.

¹¹ Ricostruisce sinteticamente il dibattito, con numerosi riferimenti, S. Breuer, *Patrimonialismo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. VI, Enciclopedia italiana, Roma, 1996, p. 532 ss.; in questo scritto, si rileva come il concetto tragga origine dall'idea di giurisdizione terriera patrimoniale della Prussia di fine Settecento, dalla quale avrebbe tratto spunto Karl Ludwig von Haller (1768-1854); questi, nella sua sistematizzazione, non avrebbe però distinto il patrimonialismo dal patriarcalismo, se non per l'estensione più ampia del dominio (cfr. K.L. von Haller, *Restauration der Staats-Wissenschaft*, Steiner, Winterthur, 1816-1825). Si consideri un fatto assai significativo, e cioè che Haller, valorizzando il fondamento fattuale-patrimoniale dello Stato, vuole essere, sostanzialmente, un critico del giusnaturalismo: «für ihn ist der Staat nicht rationales Kunstprodukt einer "societas civilis", mit dessen Hilfe die Macht begründet und gebunden wird, sondern sowohl empirisch als auch normativ naturhafte "Herrschaft des Starken". Wem Gott die Macht verleiht, einen Staat zu erwerben, der "hat" ihn als Patrimonialeigentum, er kann ihn veräußern, aber auch verlieren, wenn seine Macht nachlässt» (M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. II, Beck, München, 1992, p. 145).

¹² Cfr. R. von Mohr, *Encyklopädie der Staatswissenschaften*, Laupp, Tübingen. 1859, spec. p. 298 ss.

malizzazione avrebbe dato il via a una lunga tradizione di studi, che avrebbero trovato nuova linfa, come si è visto, nella sintesi *Wirtschaft und Gesellschaft*, rivisitati con uno sguardo più da sociologo che da giurista.

Tutto ciò considerato, sembra forse più corretto parlare di “patrimonialismo”, proprio allo scopo di sottolineare come questa modalità di legittimazione e organizzazione del potere sia in realtà trascendente rispetto all’esperienza storica dello Stato, che, per parte sua, si colloca cronologicamente a partire dalla piena età moderna: forse, è proprio l’avvento della statualità, specialmente nella sua dimensione di apparato, che determina il trascolorare dell’ordinamento patrimonialistico nelle figure dello Stato assoluto e di polizia, ove il fondamento dell’*auctoritas* non riposa più su moduli dominicali o, comunque, aventi tratti indistinti rispetto alle situazioni che, oggi, si direbbero di diritto privato.

Del resto, la scienza sociale più recente ha saputo differenziare i modelli patrimoniali in senso paternalistico dagli esempi di vere e proprie burocrazie storiche (su tutti, la Cina imperiale), a seconda che si tratti di sistemi nei quali l’amministrazione è poco articolata, non ben coordinata, incapace di astrazione rispetto alla volontà dominicale, oppure di ordinamenti nei quali l’apparato ha assunto una forma più strutturata e pervasiva¹³.

In fin dei conti, il patrimonialismo non deve più essere considerato necessariamente come un descrittore, ma, con maggiore utilità, quale un paradigmatico idealtipo: e, a questa stregua, esso rimane una categoria viva nella ricerca, attuale negli studi relativi ai Paesi di più incerta solidità e sviluppo istituzionale ed economico, specialmente nell’Africa post-coloniale¹⁴. Si parla, allora, di *neo-patrimonialism*, poiché, in questi casi, ci si trova davanti a esperienze in cui l’espressione burocratica del potere, a fondamento legale-razionale, è sussistente, ma rappresenta soltanto una parte, forse anche superficiale, del modello di governo del territorio e della società¹⁵; al suo fianco, si dipana una rete parallela di rapporti gerarchici e di modalità di trasmissione del comando, impostata in senso «*broadly patrimonial*», ossia fondata su rapporti castali, beneficiari e clientelari¹⁶.

¹³ Cfr. A. Eisenberg, *Weberian Patrimonialism and Imperial Chinese History*, in *Theory and Society*, n. 1/1998, p. 83 ss.; J. Lai, “*Patrimonial Bureaucracy*” and *Chinese Law: Max Weber’s Legacy and Its Limits*, in *Modern China*, n. 1/2015, p. 40 ss.

¹⁴ L’immagine risale all’idea di G. Roth, *Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States*, in *World Politics*, n. 2/1968, p. 194 ss. Cfr. ora, tra gli altri contributi, il collettaneo D.C. Bach, M. Gazibo (eds.), *Neopatrimonialism in Africa and Beyond*, Routledge, Abingdon, 2012.

¹⁵ Per una ricognizione critica delle posizioni che articolano il dibattito, cfr. G. Erdmann, U. Engel, *Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept*, in *Commonwealth and Comparative Politics*, n. 1/1997, p. 95 ss.

¹⁶ Questo, in base alla definizione data da C. Clapham, *Third World Politics: An Introduction*, Croon Helm, London, 1985, p. 48 ss.: per il quale il *neo-patrimonialism* sarebbe «*a form of organisation in which relationships of a broadly patrimonial type pervade a political and administrative*

Si deve dunque distinguere, in sostanza, tra un patrimonialismo “prescrittivo” e un patrimonialismo meramente “descrittivo”, recuperando il discrimine, cui si è già fatto cenno, tra parametro di legittimità e parametro di organizzazione. Per accedere al primo, occorre poter individuare una sostanziale identità tra la regola dei rapporti dominicali e il fondamento tradizionale e sacrale del potere, che, come tale, risulta originario e, nella sostanza, inscalfibile. Rimanda al secondo, invece, la presenza di «strutture di tipo personalistico – in particolare relazioni patrono-cliente – che si ritrovano negli stadi più diversi dello sviluppo storico, e che non sono estranee neanche alle moderne burocrazie»¹⁷.

3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale

Compiuto questo inquadramento teorico, sembra potersi dare come acquisita una certa definizione di “patrimonialismo”, e, per conseguenza, di “ordinamento a regime patrimoniale”. È tempo, dunque, di verificare se, e in che modo, essa sia applicabile alle diverse piattaforme che dominano l’esperienza della rete, in un contesto nel quale il potere non è strutturato e legittimato in base ai caratteri di realtà della proprietà terriera¹⁸, ma, piuttosto, sulla scorta di un vero e proprio contratto, che consente l’ingresso in uno spazio virtuale e tuttavia concretissimo, capace di garantire a chi vi accede una altrimenti impensabile proiezione nella sfera globale.

Un contratto, peraltro, caratterizzato da una spiccata asimmetria, in ragione della necessità, per l’utenza, di concentrarsi in un novero ristretto di luoghi virtuali, poiché l’appartenenza alle comunità digitali rappresenta un esempio paradigmatico di “bene di rete”, il cui valore aumenta in modo direttamente proporzionale alla diffusione dello stesso¹⁹. In questo senso, non sembra che, in capo all’utente, possano darsi significative garanzie anche solo di conoscibilità dei termini esatti entro i quali la sua adesione si configura; pure, questo non sembra rappresentare un elemento sul quale si radichi un diffuso scetticismo, in quanto i van-

system which is formally constructed on rational-legal lines. Officials hold positions in bureaucratic organisations with powers which are formally defined but exercise those powers, so far as they can, as a form not of public service but of private property».

¹⁷ Così lo stesso S. Breuer, *Patrimonialismo*, cit., p. 536.

¹⁸ Per M. Manetti, *Territorio dello Stato*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXV, Enciclopedia italiana, Roma, 1985, p. 2, nel modello patrimonialista «la sovranità si configurava come un diritto assoluto di stampo privatistico» che «promanava dalla proprietà della terra e restava irrevocabilmente intrisa di caratteri di “realità”». Cfr., ora, anche M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Giappichelli, Torino, 2021, spec. pp. 13 ss. e 41 ss.

¹⁹ Cfr. E. Shin, *Monopoly Pricing and Diffusion of Social Network Goods*, in *Games and Economic Behavior*, 2017, p. 162 ss.; M. Iansiti, *Assessing the Strength of Network Effects in Social Network Platforms*, in *HBS Working Papers*, n. 86/2021.

taggi che si possono trarre dalla partecipazione appaiono, quand'anche non essenziali, comunque di assai rilevante importanza economica o sociale.

Peraltro, in questo caso, il contratto che determina il rapporto di assoggettamento al regime regolatorio espresso dalla piattaforma non è una semplice astrazione legittimante, una finzione teorica²⁰, ma un vero negozio giuridico, che rappresenta una sintesi tangibile tra *pactum unionis*, aperto a una progressiva serie di adesioni, e *pactum subiectionis*, in forza del quale colui che ambisce ad acquisire la qualità di utente, per godere delle prerogative associate a questo *status*, non ha alcun potere se non quello di accettare le modalità definite da una discrezionalità demiurgica e difficilmente controllabile. Così, generalmente, l'iscritto non ha la possibilità di incidere, attraverso la partecipazione, sulle modalità con le quali si andrà a sviluppare la sua esperienza: gli resta solo la scelta (di mercato) se aderire o non aderire (o, eventualmente, recedere)²¹.

Per questo, a rilevare nella definizione degli assetti, delle scelte strategiche, dei modi di esercizio della partecipazione e anche della sanzione di eventuali abusi è soprattutto il dato proprietario delle diverse piattaforme. Un fattore che può rappresentare un elemento capace di sfuggire a qualsiasi possibilità di razionalizzazione, e che si avvicina davvero all'arbitrio dominicale del *pater familias* weberiano, laddove il controllo sia fortemente personalizzato in capo a un singolo azionista, capace di esercitare un'influenza pervasiva e idiosincratca su quello che, dal suo punto di vista, è, a un tempo, un prodotto e uno strumento di potere.

L'esempio dei numerosi cambiamenti nell'impostazione della piattaforma Twitter (oggi X), dopo la sua acquisizione da parte di Elon Musk, è, forse, il più scontato, ma anche il più emblematico²²: e questi mutamenti, per quanto possano esse-

²⁰ Ciò che il contratto sociale sicuramente è nella consapevolezza dei suoi grandi teorici, da Hobbes, a Rousseau, a Rawls. Come è stato osservato, la vocazione di questi autori non è storico-genetica, ma, essenzialmente, giustificazionista e prescrittivista: sul punto, cfr. S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino, 2003, p. 104 ss.; tuttavia, in senso, almeno in parte, critico, cfr. anche S. Sammarco, *Il diritto in movimento. Hans Kelsen e l'evoluzione degli ordinamenti giuridici*, Mimesis, Milano-Udine, 2022, spec. p. 74 ss.

²¹ Nella «sintassi del contrattualismo classico», come è stato ricostruito, «da un lato abbiamo il “patto di associazione” fra i diversi individui, che così passano dallo stato di natura allo stato sociale decidendo di vivere insieme; dall'altro abbiamo il “patto di sottomissione”, il quale invece instaura il potere politico, al quale si promette di obbedire»; in questo schema, «il primo crea il diritto, il secondo instaura il monopolio della forza; col primo nasce il diritto privato, col secondo quello pubblico» (N. Matteucci, *Contrattualismo*, in *Dizionario di politica*, vol. I, Utet, Torino, 1983, p. 249). Diversamente, qui si ha una ben maggiore indistinzione tra i due ambiti, che si accompagna al progressivo dissolvimento della validità dei criteri discretivi tra le due grandi partizioni del giuridico, come si osserva, *ex pluris*, in A.K. Woods, *Public Law, Private Platforms*, in *Minnesota Law Review*, 2023, p. 1249 ss. La tesi dell'iscrizione alla piattaforma come sottoscrizione di un *pactum subiectionis* è ampiamente sviluppata in G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 112 ss.

²² Elon Musk ha acquisito Twitter nell'ottobre 2022; a luglio del 2023 la piattaforma è stata ridenominata X, come a segnare il passo di una transizione verso un modello di fruizione diverso; tra

re stati accolti negativamente da una certa aliquota di iscritti, non soltanto si sono configurati come interventi insindacabili, ma, almeno nel breve-medio periodo, non sono stati accompagnati da una (improbabile) “secessione” di significative porzioni dell’utenza²³: il che si spiega, ancora una volta, in ragione delle peculiarità di un bene di rete.

Devono, altresì, essere evidenziati alcuni significativi parallelismi con specifici aspetti dei modelli di ordinamento giuridico a carattere patrimoniale, in particolare per quanto attiene il rapporto tra piattaforma, utenti e contenuti (che, nel ragionamento per analogia, potrebbe richiamare quello tra sovrano, sudditi e beni); per ciò che riguarda il controllo sui comportamenti e sulla libertà degli individui; e per le modalità di risoluzione delle controversie. Nello spirito del presente lavoro, si possono, del resto, dare soltanto alcune suggestioni, senza eccessive pretese descrittive.

Intanto, si deve osservare come i contenuti presenti in rete, in base ai termini del contratto fondamentale, spesso escano dalla sfera di dominio di chi li ha prodotti e caricati, e siano fatti ricadere in quella della piattaforma stessa, che ne dispone liberamente anche ai fini dell’arricchimento di chi la possiede. Il successo o l’insuccesso economico degli utenti, per conseguenza, si basa su meccanismi di derivazione proprietaria, non facilmente controllabili dall’esterno, algoritmi che si configurano quali novelli *arcana imperii*²⁴. Sembra dunque di essere di fronte a una vera e propria riedizione del rapporto antico per cui «i sudditi erano considerati meri oggetti del potere statale» e, a loro volta, «non potevano vantare alcun diritto assoluto sulle terre che utilizzavano, perché la loro situazione soggettiva

le innovazioni più qualificanti, l’attribuzione (a pagamento) dello *status* di utente privilegiato, che consente modalità di interazione meno rigide, come il superamento del limite di caratteri e la possibilità di modificare gli interventi. Su questi aspetti, cfr. L.A. Bechuk, K. Kastiel, A. Toniolo, *How Twitter Pushed Stakeholders Under the Bus*, in *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, n. 2/2023, p. 307 ss.

²³ Si possono rilevare due significativi episodi, che precedono e seguono l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Il primo è il ripiegamento di Donald Trump su una rete sociale più connotata in senso politico, Parler, dopo la sua esclusione dalle principali comunità virtuali, in ragione dell’incoraggiamento da lui fornito ai dimostranti che contestavano la regolarità dell’esito elettorale del 2020; il secondo è il tentativo di ricostruzione di una comunità strutturata secondo i principi originali di Twitter, dopo che molte decisioni della nuova proprietà sembravano averli compromessi, con una “migrazione” sulla piattaforma Mastodon. Nessuno di questi due esperimenti sembra aver avuto particolare successo, sì che risalta ancora di più l’utilità della concentrazione degli utenti in un numero ristrettissimo di ambienti. Sulla prima vicenda, cfr. L. Floridi, *Trump, Parler, and Regulating the Infosphere as Our Commons*, in *Philosophy & Technology*, 2021, p. 1 ss.; sulla seconda, cfr. J. He et al., *Flocking to Mastodon: Tracking the Great Twitter Migration*, in *IMC '23: Proceedings of the 2023 ACM on Internet Measurement Conference*, ACM, New York, 2023, p. 111 ss.

²⁴ Tra gli altri esempi, e per limitarsi al caso cui si è fatto cenno nelle note precedenti, era originariamente segreto l’algoritmo di Twitter, prima di essere reso noto (almeno parzialmente) proprio da Musk, dopo l’acquisizione. Tra i commenti sul punto, cfr. G. Nicholas, *Bird’s Eye View: The Limits of Twitter’s Algorithm Release*, in *cdt.org*, 26 aprile 2023.

aveva sempre carattere derivato rispetto al *dominium eminens* del sovrano sul territorio nel suo insieme»²⁵.

Per quanto riguarda il controllo, si noti come nelle piattaforme esso si esprima sotto la forma di moderazione dei contenuti, anche repressiva, ed estesa fino all'eventuale espulsione di un utente: il che rappresenta l'annichilimento della sua presenza nell'ambiente virtuale, dalla quale, peraltro, egli può ricavare tanto il sostentamento economico, quanto una componente significativa della propria identità personale²⁶. In questo senso, le ragioni della similitudine si arricchiscono, quando si rifletta sul fatto che, nell'ordinamento patrimoniale, il sovrano esercita, legittimamente, uno *ius vitae ac necis* sui propri sudditi, oggetti a disposizione della proprietà più che controparti soggettive; un "diritto di spada" che è l'immagine estrema, ma più significativa, del suo potere dominicale²⁷.

Il problema non si manifesta soltanto nella possibilità di estromettere dalla comunità virtuale determinati soggetti, dispiegando una discrezionalità poco controllabile²⁸. Piuttosto, vive nella fisiologia della moderazione dei contenuti ritenuti contrari ai termini e condizioni d'uso, vale a dire al catalogo di quanto è sgradito al proprietario della piattaforma: uno spettro definito unilateralmente, accettato per adesione, e in base al quale si giustificano forme di censura molto incisiva, anche nei confronti di contenuti non illeciti, e anzi di spiccata rilevanza sociale²⁹.

²⁵ Così ancora M. Manetti, *Territorio*, cit., p. 2.

²⁶ In questo senso, si deve fare riferimento alla riflessione sul carattere sempre più integrato delle identità al di fuori e all'interno della rete; con un neologismo di efficace comunicatività, per descrivere la sintesi tra "sé reale" e "sé virtuale", si è parlato di sfera dell'"onlife" (cfr. L. Floridi, *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, Oxford, 2014, spec. p. 59 ss.; Id. (ed.), *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, Cham, 2014).

²⁷ «*Longtemps, un des privilèges caractéristiques du pouvoir souverain avait été le droit de vie et de mort. Sans doute dérivait-il formellement de la vieille patria potestas qui donnait au père de famille romain le droit de "disposer" de la vie de ses enfants comme de celle des esclaves; il la leur avait "donnée", il pouvait la leur retirer*»; così, e, in prosieguo, molto ampiamente e molto suggestivamente, M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, vol. I, *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976, p. 177 ss. Foucault si sofferma sulle sempre crescenti limitazioni a questo diritto assoluto. Già nella sua versione classica esso progressivamente si attenua, essendo «*conditionné par la défense du souverain, et sa survie propre*», e, negli sviluppi successivi, si fa sempre più eccezione, relegato a circostanze eccezionali, come quelle che giustificano l'applicazione della pena capitale; infine, nell'età del biopotere, è del tutto risignificato, quale «*pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort*».

²⁸ Si deve ancora una volta richiamare il caso della sospensione o esclusione del presidente Donald Trump dalle principali piattaforme dopo i fatti del gennaio 2021; che, ovviamente, ha suscitato un dibattito a dir poco fervido, di cui si è avuta l'eco anche in Italia: cfr. M. Manetti, *Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2021, p. 427 ss.; G. Cassano, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale*, in *Diritto di internet*, n. 2/2021, p. 215 ss. È interessante notare che Trump è stato riammesso su Twitter nel novembre 2022, dopo il passaggio di proprietà.

²⁹ Cfr., in italiano, l'analisi dei diversi problemi offerta da M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2019, p. 35 ss.

Da ultimo, per quanto riguarda le eventuali controversie, la notevole disparità contrattuale fa sì che le modalità di risoluzione possano ricadere nell'ambito di quanto è la piattaforma è in grado di determinare unilateralmente. Ora, le modalità concrete della *online dispute resolution* non sembrano allontanarsi dal modello della *justice* del sovrano feudale, essenzialmente *retenue* e solo eventualmente *dé-léguée*³⁰, nella misura in cui, almeno in prima istanza, si hanno procedure di valutazione interna dei reclami, o, eventualmente, di mediazione disciplinata contrattualmente³¹.

Certo, rimane possibile l'accesso alla giurisdizione pubblica: in fondo, il potere privato è tale in quanto discende dai termini di un negozio giuridico, il quale trova la propria validità ed efficacia in base a norme di diritto statale. Ma questo passaggio risulta, in effetti, proibitivo, al punto da non essere utilmente esperibile, specie quando l'utente debba accedere al sistema giudiziario di un Paese diverso dal proprio, nei casi in cui, sulla base delle clausole del contratto di iscrizione, si radichi in esso la competenza a decidere della lite.

4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile

Da questo rapido inquadramento, sembra che all'interno di ciascuna piattaforma il regime dispotico a base patrimoniale sia inattaccabile e che la possibilità di resistenza, per l'utente, risulti assai limitata. Ma quest'ultimo non è una monade umana; fuori dalla sua appartenenza a una comunità virtuale, egli non si trova nell'isolamento dello stato di natura, ma è, per contro, cittadino di uno Stato. In tale qualità, può ragionevolmente attendersi di essere sostenuto e protetto, affinché, nella sua partecipazione a una comunità digitale, non risulti sprovvisto di quei diritti e di quelle garanzie che sono componenti acquisite e incontestabili del suo *status* nella vita civile, fuori dalla rete.

L'interesse pubblico a tutelare questa posizione, peraltro, sembra essere duplice: da un lato, infatti, gli Stati si legittimano significativamente come detentori della sovranità, anche agli occhi dei rispettivi cittadini, se e nella misura in cui riescono ad aver ragione dei nuovi attori concorrenti, le piattaforme "di dimensioni

³⁰ Sul senso di questa *summa divisio* dello *ius dicere* di antico regime, formalizzata soprattutto in Francia, cfr. *ex pluris* R. Chabanne, *Les institutions de la France de la fin de l'ancien régime à l'avènement de la IIIème République (1789-1875)*, L'Hermès, Lyon, 1977, p. 18 ss.

³¹ Questo schema binario, paradigmatico di come si possano atteggiare i sistemi di risoluzione delle controversie in rete (*online dispute resolution*), si ritrova, per esempio, nella disciplina che attiene ai rapporti tra gli utenti commerciali e i servizi di intermediazione *online* nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; sulle caratteristiche di questo modello, cfr. tra gli altri A. Savin, *Regulation 2019/1150/EU on Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services*, in A.R. Lodder, A.D. Murray (eds.), *EU Regulation of E-Commerce. A Commentary*, Elgar, Chaltenham, 2022, p. 364 ss.

molto grandi”³²; dall’altro, l’esperienza dell’interazione in rete presenta significative ripercussioni sulla sfera pubblica, in particolare per quanto attiene alla partecipazione politica e alla manifestazione del pensiero, e come tale non può essere indifferente all’attenzione degli ordinamenti nazionali, che vedono il proprio indirizzo politico determinarsi anche tramite questi canali, ormai così rilevanti per la definizione del modo di interazione tra Stato-apparato e Stato-comunità³³.

Ebbene, nel contesto delle liberaldemocrazie, gli interventi non sono certo mancati, soprattutto da parte dei legislatori europei³⁴, ma questi conoscono una serie di limiti che sono, a un tempo, consustanziali alla forma di Stato e tali per cui il patriomonalismo strutturale degli ordinamenti virtuali non riesce a essere del tutto scalfito: in particolar modo, tra questi fattori condizionanti sembra avere un ruolo eminente il rispetto della libertà negoziale e dell’autonomia individuale³⁵, che si accompagna alla valorizzazione dello sviluppo economico tramite l’iniziativa privata³⁶.

Così, per un verso, questi Paesi si trovano a dover difendere valori come il pluralismo e la partecipazione attiva e consapevole, e la loro necessaria proiezione sulla regola dei rapporti tra *dèmos* e *krátos* (se non sempre per convinzione, certo

³² Per usare il linguaggio del regolamento europeo sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022), che individua “piattaforme *online* di dimensioni molto grandi” e “motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi”. Sul rapporto tra grandissimi operatori del digitale e sovranità, cfr., in una sterminata letteratura, le riflessioni espresse nella dottrina italiana, tra gli altri, negli ampi lavori di A. Gatti, *Istituzioni e anarchia nella Rete. I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova di Internet*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, n. 3/2019, p. 711 ss.; F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, ESI, Napoli, 2022; M. Betzu, *I baroni del digitale*, ES, Napoli, 2022; E. Cremona, *I poteri privati nell’era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, ESI, Napoli, 2023. Ma sulla rete come possibilità di fuga dalla tirannia della sovranità statale, cfr. ancora G.L. Conti, *Contratto*, cit., spec. p. 84 ss.

³³ Circa la funzione delle reti sociali nella sfera pubblica, in un panorama veramente vastissimo, ha suscitato ampio dibattito il propositivo J.M. Balkin, *How to Regulate (and Not Regulate) Social Media*, in *Journal of Free Speech Law*, n. 1/2021, p. 71 ss.

³⁴ Come ricorda O. Pollicino, *Potere digitale*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, vol. V, *Potere e costituzione*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 415 «gli Stati nazione hanno dimostrato di poter non solo regolamentare, ma anche “iper-regolare” il cyberspazio che, è bene sempre tenerlo a mente, prima ancora che di *bit*, è costituito da infrastrutture fisiche e cavi sottomarini e quindi da una dimensione “atomica”».

³⁵ Ciò ha per conseguenza il fatto che i conflitti tra utente e piattaforma, per quanto possano vertere su valori fondamentali, non sfuggono alle regole del diritto contrattuale; cfr. sul punto, *ex pluris*, l’ampio A. Koltay, *The Protection of Freedom of Expression from Social Media Platforms*, in *Mercer Law Review*, n. 2/2022, p. 523 ss.; più criticamente, cfr. anche S. Theil, *Private Censorship and Structural Dominance: Why Social Media Platforms Should Have Obligations to their Users under Freedom of Expression*, in *Cambridge Law Journal*, n. 3/2022, p. 645 ss.

³⁶ Si è riflettuto sulla fascinazione delle liberaldemocrazie per «un fenomeno [...] che è sempre apparso come un benevolo demone apportatore di sviluppo secondo la retorica delle *startup* o l’inesorabile universo di valori globalmente unificanti dei provider di contenuti audio-video» (G.L. Conti, *La potenza del fato: crisi o decomposizione della democrazia?*, in *Consulta online*, n. 3/2021, p. 655).

in chiave legittimante); per l'altro, in queste esperienze lo sviluppo storico della tradizione giuridica e politica ha reso gli Stati inclini a tollerare limitazioni più o meno incisive della propria *auctoritas*, così da permettere il dispiegarsi di situazioni non conformi all'assiologia da essi professata: e questo sembra essere un esito necessario, in ragione della natura stessa degli ordinamenti, che, nel costituzionalismo occidentale contemporaneo, si presentano come complessi istituzionali e amministrativi strutturati per esercitare la sovranità nella garanzia dei diritti dell'uomo e della separazione dei poteri³⁷.

Diverso è il caso dei regimi non liberaldemocratici, dalle caratteristiche eterogenee, ma tutti accomunati da un fortissimo attrito con la sfera digitale, quale forza transnazionale, il cui sviluppo è lasciato a sé stesso (vale a dire al gioco di mercato). In essa non possono non scorgere, con buone ragioni, un elemento pericolosamente limitante e perciò difficilmente accettabile, vuoi che si tratti di esperienze in cui la partecipazione in rete può minare il fondamento carismatico del potere autoritario³⁸, vuoi che il pericolo sia la sottrazione di sfere importanti dell'interazione sociale dal controllo occhiuto che si irradia nei regimi autoritari a forte impianto burocratico-razionale³⁹.

Di più: nei contesti più distanti dal modello occidentale, il concorrente privato appare avere tratti, per molti versi, speculari a quelli degli attori pubblici. Da tale consapevolezza discende, in questi casi, un approccio a dir poco repressivo, il quale, per quanto occorra, può anche giovare della più avanzata competenza tecnica e digitale, che, in effetti, non manca di trovare le più incisive forme di applicazione⁴⁰. Anche questo atteggiamento può dar luogo a un *modus vivendi* tra re-

³⁷ Si che, come si è osservato, la soluzione «non può che essere un compromesso, nel quale gli Stati rinunciano alla propria sovranità e ascoltano la voce della rete e, nello stesso tempo, la rete si affida agli Stati per regolare quegli aspetti della propria disciplina che hanno più a che vedere con le libertà e i diritti fondamentali» (G.L. Conti, *Contratto*, cit., p. 84).

³⁸ Il prototipo di queste esperienze, nella contemporaneità, è, forse, la teocrazia islamica. Paradigmatico, in particolare, il caso iraniano: per una sua lettura con le categorie weberiane cfr. A. Ashraf, *Theocracy and Charisma: New Men of Power in Iran*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society*, n. 1/1990, p. 113 ss.

³⁹ La principale esperienza non liberaldemocratica contemporanea, la Cina, sembra appartenere a questo genere di ordinamenti. Si consideri, tuttavia, che, se si vuole continuare a valorizzare il pensiero di Weber, non è possibile ignorare la nuova rilevanza di un fattore di legittimazione di tipo personale-carismatico, riaffermatosi con la presidenza di Xi Jinping; sul punto, cfr. le osservazioni di E.J. Perry, *Is the Chinese Communist Regime Legitimate?*, in J. Rudolph, M. Szonyi (eds.), *The China Questions. Critical Insights into a Rising Power*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2018, p. 11 ss.

⁴⁰ Per limitare l'esemplificazione alle esperienze già richiamate, sulle modalità di censura in Iran, cfr. A. Hashemzadegan, A. Gholami, *Internet Censorship in Iran: An Inside Look*, in *Journal of Cyberspace Studies*, n. 2/2022, p. 183 ss. A proposito della Cina, O. Pollicino, *Potere*, cit., p. 414, parla di «modello dirigitico [...] di traino statale al digitale», quale peculiare «modello di sovranità algoritmica». In questo ordinamento, peraltro, l'interazione attraverso le reti sociali è mediata da piat-

gime autoritario e potere digitale, ma in un senso molto più sbilanciato a favore delle istanze statuali. Resta da comprendere se questo esito, nel contesto della competizione globale, rappresenti un punto di forza oppure, alla lunga, un freno rispetto alle opportunità di sviluppo legate alla più ampia e deregolamentata interazione fra utenti.

Con questo dubbio, aperto sul futuro, si può chiudere l'analisi sviluppata in queste pagine; nelle quali, date le premesse, *ex professo* non rigorose, sarebbe stato davvero troppo ambizioso pretendere di fissare solide conclusioni, al di là del portato di un'euristica del contrasto che, pure, forse, non rappresenta un esercizio del tutto inutile, rispetto a un quadro così drammaticamente incerto nella sua sfuggente attualità.

taforme nazionali, come Weibo: cfr., estesamente, M. Taylor, *China's Digital Authoritarianism. A Governance Perspective*, Palgrave Macmillan, London, 2022.